



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

***SUPPLEMENTO***

***Speciale***

***Legge di Bilancio 2025***

## SPECIALE Legge di Bilancio 2025

La Legge 207/2024, c.d. Legge di Bilancio per il 2025, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi normativi.

Articolo 1	Contenuto
Comma 2, lettera a)	<b>Rimodulazione scaglioni IRPEF</b> A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'Irpef lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote: a) fino a 28.000 euro, 23%; b) da 28.001 e fino a 50.000 euro, 35%; c) da 50.001 euro, 43%.
Comma 12	<b>Limiti per la fruibilità del regime forfettario</b> Viene elevato a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario.
Comma 13	<b>Detrazione per spese scolastiche</b> Viene elevata la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Comma 23	<b>Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie</b> Con una norma di interpretazione autentica, è stabilito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26%.
Commi 24-29	<b>Tassazione cripto-attività</b> Per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 33% Viene, inoltre, eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. Conseguentemente, è soppressa la suddetta soglia prevista ai fini della deducibilità dell'eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze derivanti da operazioni in cripto-attività. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, è introdotta la facoltà di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, il termine diventa il 30 novembre 2025, con possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Infine, con riferimento alle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025, la previsione di assumere, quale valore di acquisto, il valore esistente a tale data, preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili.
Comma 30	<b>Rideterminazione valore terreni e partecipazioni</b> Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi

	<p>diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni.</p> <p><u>Partecipazioni</u></p> <p>E' prevista l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.</p> <p>In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.</p> <p>Infine, è preclusa la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della c.d. <i>participation exemption</i>.</p> <p><u>Terreni</u></p> <p>Anche per i terreni si prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 18%, con versamento entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.</p> <p>Da ultimo, viene eliminato il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente.</p> <p>Pertanto, l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.</p>
Commi 31-36	<p><b>Assegnazione agevolata beni ai soci</b></p> <p><u>Perimetro soggettivo e oggettivo</u></p> <p>Possono procedere all'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci:</p> <p>a) società costituite nella forma giuridica di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Snc;</li> <li>- Sas;</li> <li>- Srl;</li> <li>- Spa; e</li> <li>- Sapa.</li> </ul> <p>b) società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.</p> <p>Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni:</p> <p>a) beni immobili diversi da quelli strumentali;</p> <p>b) beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa;</p> <p>Fondamentale è la trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2025.</p> <p>Ai fini dell'assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° dicembre 2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.</p> <p><u>Valore beni immobili</u></p> <p>In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in</p>

	<p>misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con il c.d. "valore catastale dell'immobile".</p> <p><u>Valore azioni e quote sociali</u></p> <p>Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; inoltre, nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.</p> <p>In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.</p> <p><u>Calcolo dell'imposta sostitutiva</u></p> <p>L'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>L'aliquota è aumentata al 10,5% per le società che non risultano operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione; inoltre, l'imposta sostitutiva in misura pari al 13% si applica sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.</p> <p><u>Versamento dell'imposta sostitutiva</u></p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima, pari al 60%, entro il 30 settembre 2025;</li> <li>- la seconda, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025;</li> </ul> <p>secondo le modalità di cui al D.Lgs. 241/1997 (con modello F24).</p> <p>Si rendono applicabili le disposizioni previste per le imposte sui redditi per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso.</p> <p><u>Imposta di registro</u></p> <p>Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.</p>
Comma 37	<p><b>Estromissione beni delle imprese individuali</b></p> <p>Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario.</p> <p>A tal fine, i beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- devono essere posseduti al 31 ottobre 2024;</li> <li>- devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.</li> </ul> <p>L'estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.</p> <p>I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente.</p> <p>Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.</p>
Comma 48	<p><b>Autoveicoli, motocicli e ciclomotori in uso promiscuo ai dipendenti</b></p> <p>Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.</p>

	<p>La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi <i>plug-in</i>.</p>
Commi 54-56	<p><b>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</b></p> <p>Viene anticipata al 1° gennaio 2025 la riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.</p> <p><u><b>Ecobonus</b></u></p> <p>Viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l'<i>ecobonus</i>: la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;</li> <li>- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p>Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 50% per le spese per l'anno 2025;</li> <li>- al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p><u><b>Bonus edilizi</b></u></p> <p>Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;</li> <li>- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027</li> </ul> <p>fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025;</li> <li>- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p><u><b>Sismabonus</b></u></p> <p>Il c.d. <i>sismabonus</i> spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;</li> <li>- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p>Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025; e</li> <li>- al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.</li> </ul> <p><u><b>Bonus elettrodomestici</b></u></p> <p>La detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia</p>

	<p>prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.</p> <p><u><b>Superbonus</b></u></p> <p>La detrazione del 65% prevista per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;</li> <li>presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.</li> </ol> <p>Inoltre, è concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.</p> <p>Nello specifico, si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del c.d. <i>superbonus</i>, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.</p> <p>L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.</p> <p>Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.</p>
Commi 84-85	<p><b>Riscossione imposte sui redditi</b></p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 40/2008, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Ne è prevista l'applicazione limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.</p> <p>Le novità si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.</p>
Commi 107-110	<p><b>Bonus elettrodomestici</b></p> <p>Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa).</p> <p>Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico.</p> <p>Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.</p>

	<p>In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.</p> <p>Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025, saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.</p>
Commi 112-113	<p><b>Mutui prima casa</b></p> <p>Viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all’80% della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.</p> <p>Sempre fino al 31 dicembre 2027, è prevista la proroga dell’applicazione delle disposizioni che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevede l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;</li> <li>- detta, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio; e</li> <li>- prevede ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.</li> </ul>
Comma 161	<p><b>Incentivo al posticipo del pensionamento</b></p> <p>I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per quota 103 e per la pensione anticipata contributiva possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria lvs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.</p> <p>Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.</p> <p>Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo sono esenti da imponibilità fiscale.</p>
Comma 173	<p><b>Opzione donna</b></p> <p>E’ prorogato anche per il 2025 l’accesso pensionistico anticipato “<i>Opzione donna</i>”, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.</p> <p>Per il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.</p>
Commi 186	<p><b>Riduzione contributiva artigiani e commercianti neo iscritti</b></p> <p>I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.</p>

	<p>La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.</p> <p>La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle 2 gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.</p> <p>Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Inps.</p>
Commi 206-208	<p><b>Bonus nuove nascite</b></p> <p>Viene introdotto un assegno <i>una tantum</i> dell'importo di 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto dall'Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, valore computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico - nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare previste.</p>
Commi 219-220	<p><b>Esonero contributivo lavoratrici madri</b></p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.</p> <p>Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficino dell'esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.</p> <p>L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.</p> <p>Per le lavoratrici autonome iscritte all'Ago Inps nonché alla Gestione separata il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti.</p>
Commi 427-429	<p><b>Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0</b></p> <p>A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, per effetto delle modifiche apportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;</li> <li>• è previsto l'incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;</li> <li>- al 150% per i moduli prodotti nell'Unione Europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o <i>tandem</i> prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%;</li> <li>• viene elevata al 35% l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.</li> </ul>
Commi 436-444	<p><b>Aliquota ridotta Ires per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</b></p> <p>Per il solo periodo di imposta 2025, è prevista la riduzione dell'aliquota Ires al 20% per le società e gli enti, al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;</li> <li>- destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.</li> </ul> <p>Ai fini della fruizione dell'Ires ridotta è, inoltre, necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;</li> <li>b) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione; l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, a eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sono escluse dal beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.</p> <p>Sono cause di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;</li> <li>b) dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.</li> </ul> <p>Se le società e gli enti beneficiari partecipano al consolidato nazionale o mondiale, l'importo su cui spetta l'aliquota del 20% è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liqui-</p>

	<p>dazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.</p> <p>Inoltre, in caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'aliquota di 20% è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.</p> <p>Infine, con Decreto Mef sarà data attuazione alle disposizioni anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.</p>
Commi 445-448	<p><b>Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</b></p> <p>Viene limitata la validità del credito di imposta al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Si adeguano tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta "<i>Transizione 4.0</i>". Tuttavia, il credito d'imposta è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.</p> <p>Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p> <p>Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui sopra, l'impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al Decreto Direttoriale 24 aprile 2024. Con apposito Decreto Direttoriale verranno apportate le necessarie modificazioni al predetto Decreto.</p> <p>Da ultimo, viene prevista una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta. Il Mimit trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.</p> <p>Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.</p>
Comma 860	<p><b>Obbligo PEC per amministratori società</b></p> <p>Viene disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di pec anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.</p>

## LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi normativi.

Articolo 3, comma 6	<b>Divieto di fatturazione elettronica</b> Viene prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 14, comma 3	<b>Proroga deroga sui contratti di lavoro subordinato</b> Relativamente alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, il contratto di lavoro subordinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b- <i>bis</i> ) in sostituzione di altri lavoratori.